

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ACCESSO ALLA
QUALIFICA DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO E IL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO DI PREPOSIZIONE ALL'UNITÀ DI MISSIONE
SEMPLICE "AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO"
DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
(CD 18/23)**

Tracce prove del 16 e 17 gennaio 2024

PRIMA PROVA SCRITTA

**TEMA N. 1
(PROVA ESTRATTA)**

Quesito n.1:

Indichi il candidato sinteticamente i principi che regolano il risarcimento del danno per colpa medica. Profili di responsabilità dell'Azienda sanitaria e limiti del risarcimento.

Quesito n.2:

L'istituto del soccorso istruttorio nella disciplina dei contratti introdotta dal D. Lgs. 36/2023 a raffronto della precedente disciplina ex D. Lgs. 50/2016 con accenni giurisprudenziali.

TEMA N. 2

Quesito n.1:

Indichi il candidato sinteticamente i principi che regolano la malpractice medica e il riparto dell'onore probatorio.

Quesito n.2:

Il "principio della fiducia" nel D. Lgs. 36/2023.

TEMA N. 3

Quesito n.1:

Indichi il candidato sinteticamente i principi che regolano l'azione di responsabilità dell'Azienda sanitaria contro il medico che ha causato il sinistro.

Quesito n.2:

Il ricorso alla procedura negoziata senza bando nella fornitura di beni e servizi. Limiti di applicabilità e principi che governano l'istituto.

SECONDA PROVA SCRITTA

TEMA N. 1

Rediga il candidato l'atto difensivo nel contenzioso avviato davanti al giudice competente con il quale viene contestato un provvedimento disciplinare di censura comminato da APSS.

TEMA N. 2

Il dipendente di una Azienda sanitaria impugna il provvedimento con cui l'amministrazione ha negato la richiesta di mobilità avanzata ai sensi dell'art. 33 comma 5 legge 104/1992 per l'assistenza del fratello disabile in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, convivente con la madre di sessantaquattro anni e il padre di anni settanta. Il candidato dovrà assicurare la difesa dell'amministrazione avanti al giudice competente redigendo il relativo atto.

Art. 33 - Agevolazioni

1. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151](#).

2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'[articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76](#), convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'[articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76](#), o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti agli [articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, 44 e 56 del citato [decreto legislativo n. 151 del 2001](#).

5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

6-bis. I lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo hanno diritto di priorità nell'accesso al lavoro agile ai sensi dell'[articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81](#) o ad altre forme di lavoro flessibile. Restano ferme le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nel settore pubblico e privato.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7-ter. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'[articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#), o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni

Art. 3 - Soggetti aventi diritto

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

TEMA N. 3 (PROVA ESTRATTA)

Rediga il candidato un parere giuridico da sottoporre al Direttore generale su opportunità, tempi e modi di eventuale adesione ad una proposta conciliativa formulata dal giudice del lavoro alla prima udienza nell'ambito di un contenzioso volto ad ottenere un inquadramento superiore.

=====